

## LEGGE 10 aprile 1991 , n. 125

Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.

Vigente al: 12-8-2023

Art. 1

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 2

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 3

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 4

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 5

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 6

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 7

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 8

**(( IL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))**

Art. 9

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 10

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 ))**

Art. 11

Copertura finanziaria

1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 e' autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. **((Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7)).**

2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991

utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionale per la parita' presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunita'".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

JERVOLINO RUSSO, Ministro del  
lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI